

Ai Capigruppo parlamentari di Camera e Senato
della Repubblica Italiana

Prot. n. 1352/Pres.
Roma, 12 novembre 2020

Con la presente nota si intende esprimere sconcerto e incredulità nel leggere testi normativi che dovrebbero dare certezza nel momento emergenziale che sta vivendo il Paese e che, invece, gettano confusione sulle regole da seguire dai datori di lavoro e dai professionisti che li assistono.

Il Governo ha dapprima emanato il DPCM 24/10/2020 con il quale ha varato norme restrittive per alcune attività produttive, al fine di ridurre i contagi da COVID-19. In conseguenza di ciò ha poi emanato il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, al fine di fornire ristori alle attività che avevano subito restrizioni. Il Decreto Legge, entrato in vigore il 29 ottobre, prevedeva, all'art. 13, comma 1, che: «Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la **competenza del mese di novembre 2020**». L'uso del termine competenza riferito ai contributi dovuti dai datori di lavoro non poteva che individuare i contributi maturati nel mese di novembre, da versare entro il 16 del mese successivo.

In data 3 novembre 2020 è stato pubblicato un nuovo DPCM, entrato in vigore il 6, con il quale venivano varate ulteriori e più restrittive misure per le attività economiche, differenziate a seconda delle aree geografiche e della correlata diffusione del virus. A seguire, in data 9 novembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno stesso, il Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, con ulteriori ristori per le imprese che hanno subito la sospensione o la riduzione della propria attività. All'art. 11, nel richiamare l'art. 13 del precedente Decreto Legge 137/2020 ed il provvedimento di sospensione contributiva lì disposto, si provvede ad allargare la platea dei beneficiari, ma facendo riferimento «ai **versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020**». Dunque facendo riferimento ad un criterio di cassa che porterebbe la sospensione ad operare sui versamenti in scadenza tra poche ore.

Ancora peggio, sul sito del Ministero del Lavoro leggiamo: «In materia previdenziale, il Decreto estende l'esonero dal versamento dei contributi **del** mese di novembre 2020 anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nella Tabella recante i Codici Ateco di cui all'Allegato 1. Sospeso, altresì, il versamento dei contributi sia previdenziali sia assistenziali dovuti **nel** mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate con ordinanze del Ministro della Salute» Laddove nel decreto 149 compare entrambe le volte la preposizione «nel».

Consapevoli che l'emergenza sanitaria sia sicuramente preponderante anche rispetto a quella economica, tuttavia i Consulenti del Lavoro associati all'ANCL hanno il ruolo, tra gli altri, di assistere i datori di lavoro negli adempimenti di legge. Non certo quello di interpretare atti frutto di un evidente stato confusionale e, per la loro contraddittorietà intrinseca, ad alto rischio di incostituzionalità. Pertanto, con forza, chiediamo che al più presto e, comunque, entro venerdì, sia convocato presso una delle Camere il Presidente del Consiglio o il Ministro competente, per chiarire, in diretta televisiva, se i contributi sospesi, per le categorie individuate dai citati Decreti Legge, siano quelli in scadenza il 16 novembre 2020 ovvero il 16 dicembre 2020.

Distinti saluti.

Il Presidente Nazionale ANCL
Dario Montanaro

